**D.U.V.R.I**

DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE

RICOGNITIVA

DEI RISCHI STANDARD da INTERFERENZA

(D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. e i. art. 26 c. 3 ter)

INSTALLAZIONE E UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI RICERCA E TESTING IN AREA PROTETTA

Sommario

[Premessa 1](#_Toc195378893)

[Utilizzazione e consultazione 2](#_Toc195378894)

[Normativa di riferimento 2](#_Toc195378895)

[1. Ruoli e procedura utilizzata 3](#_Toc195378896)

[1.1 Presentazione della procedura 3](#_Toc195378897)

[2. Informazioni fornite dalla MdO al Dipartimento 4](#_Toc195378898)

[2.1 Organizzazione della MdO 4](#_Toc195378899)

[2.2 Informativa sui rischi specifici presenti nelle aree di interesse delle attività (art.26 c.1) 4](#_Toc195378900)

[2.3 Modalità di accesso alle aree interessate dalle attività 5](#_Toc195378901)

[3. Obblighi del Dipartimento 5](#_Toc195378902)

[4. Obblighi degli Appaltatori e Sub-Appaltatori 6](#_Toc195378903)

[5. Interferenze lavorative nell’ambito delle attività 6](#_Toc195378904)

[6. Potenziali interferenze nel quartiere fieristico (art. 26 c. 3-ter) 7](#_Toc195378905)

[6.1 Interferenze tra le attività lavorative di MdO e gli altri soggetti 7](#_Toc195378906)

[6.2 Interferenza per la presenza di Manifestazioni 9](#_Toc195378907)

[7. Conclusioni e sottoscrizioni 9](#_Toc195378908)

## Premessa

Mostra d’Oltremare SPA (di seguito anche MdO) si occupa della gestione del quartiere fieristico in proprietà, con relative locazioni e sublocazioni parziali ed a tutti i servizi ad essa connessi. Le strutture della MdO ospitano manifestazioni fieristiche, attività convegnistico/congressuali, di spettacolo, tempo libero. Esiste una netta separazione tra l’attività del personale dipendente di Mostra d’Oltremare SPA (esclusivo lavoro di ufficio e vigilanza ordinaria) e quelle delle imprese appaltatrici.

Mostra d’Oltremare SPA e Università Federico II di Napoli hanno sottoscritto un Accordo di collaborazione finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca relative al progetto CN MOST, per le quali il il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale (in seguito, per brevità, Dipartimento) è soggetto gestore. Nell’ambito di tale Accordo di collaborazione è prevista, tra l’altro, l’installazione nell’area della MdO d’attrezzature scientifiche utili per realizzare le attività esplicitamente previste.

È necessario un processo di reciproca informazione e comuni cautele in quanto possono esservi attività anche non contemporanee nello stesso luogo.

Sebbene l’art. 26 si riferisce agli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, e non a quelli in cui non sia MdO il committente, con l’integrazione del art. 16 del D. Lgs 106/09 c. 3 ter, si attribuisce un ruolo attivo anche al datore di lavoro non Committente. Pertanto, per reciproca tutela, viene redatto - per estensione – il presente documento che contiene l’indicazione dei rischi ambientali di cui all’art.26 c.1 e risponde alle indicazioni dell’art.26 c.3ter (primo periodo).

In sintesi il presente documento consente e facilita il partner dell’accordo di ricerca al reperimento della documentazione costituente il DUVRI della Sperimentazione, che riporterà le misure che la Mostra d’Oltremare, il Dipartimento, i suoi dipendenti, appaltatori e sub appaltatori, dovranno obbligatoriamente adottare per eliminare o quanto meno ridurre al minimo i rischi di interferenze derivanti dal coinvolgimento di lavoratori appartenenti ad imprese diverse in tutte le fasi delle attività collegate all’Accordo di collaborazione.

Tutti i soggetti sopra indicati dovranno recepire ed attuare gli obblighi previsti nell’Accordo di collaborazione, in particolare per quanto attiene ai rischi da interferenza.

I soggetti interessati al presente documento, quindi, sono:

* Mostra d’Oltremare S.p.A. in qualità di proprietario delle aree e i propri fornitori;
* Il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale dell’Università di Napoli Federico II, in quanto controparte dell’Accordo di collaborazione e esecutore delle attività di ricerca e di installazione e utilizzo delle relative attrezzature;
* Gli appaltatori e subappaltatori delle forniture da installare all’interno delle aree di MdO.

## Utilizzazione e consultazione

Il documento sarà utilizzato come guida da tutti i soggetti facenti parte del sistema organizzativo della sicurezza per applicare al meglio tutte le misure da adottare durante le varie lavorazioni in relazioni ai fattori di rischio presenti.

Tutti saranno tenuti alla piena osservanza ed applicazione delle misure di sicurezza riportate nel presente documento.

Il DVRI è soggetto, se ne ricorrono le condizioni, alla integrazione conclusiva da parte della MdO prima dell’inizio delle attività di installazione.

## **Normativa di riferimento**

(art. 26 Dlgs 81/08 e successive modifiche - art. 16 del D. Lgs. 106/09)

**Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione**

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento “di lavori, servizi e forniture” all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo;

* Verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g, l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
* acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
* acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 455;
* fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni su rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori

* 1. Cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
  2. Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
* Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori,servizi e forniture. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

3 – bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.

3 – ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’art. 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per il quale il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655,1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificatamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni I costo di cui al primo periodo non sono soggetti al ribasso. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

## 1. Ruoli e procedura utilizzata

Gli Appaltatori ed i Sub-Appaltatori contrattualizzati dal Dipartimento per le attività legate all’Accordo di collaborazione sono i principali responsabili di quanto avviene negli spazi a loro consegnati e svolgono attività finalizzata al coordinamento, controllo, prevenzione e protezione dai rischi di infortuni sul lavoro nei confronti di quei soggetti, quali in genere, che interverranno all’interno degli spazi espositivi con propri dipendenti.

La Mostra d’Oltremare ed il Dipartimento, in base all’art. 26 del D. Lgs 81/2008 ed alle successive modifiche dell’art. 16 del D. Lgs 106/09, si affiancano ai soggetti sopra citati per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività.

### 1.1 Presentazione della procedura

Immagine che contiene testo, schermata, Carattere, linea

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.

La MdO informa tutte le aziende e le unità presenti, a vario titolo, sui rischi specifici ambientali, propone il presente documento in merito ai rischi potenziali standard da interferenza che consente agli interessati la redazione dei singoli POS/ PSC.

Nel caso in cui il Dipartimento acquisisca dei servizi direttamente dalla MdO (ad esempio: pulizie, pose in opera, movimentazioni, ecc.) questa agisce come Committente.

Le indicazioni, le prescrizioni ed i divieti contenuti nel presente documento devono essere recepite e attuate dal Dipartimento e per esso dagli Appaltatori e Sub-Appaltatori che interverranno durante le attività.

Sarà cura, poi, del singolo Appaltatore/Sub-Appaltatore disciplinare e regolamentare i propri rischi specifici con i propri appaltatori e lavoratori autonomi, disciplina che in nulla potrà contrastare con quanto prescritto e previsto nel DUVRI.

Nel corso delle attività, soprattutto nelle fasi più delicate della stessa sarà presente del personale del Dipartimento e del quartiere fieristico preposto al controllo del rispetto, da parte di tutte le imprese presenti all’interno dello spazio fieristico, delle prescrizioni contenute nel detto DUVRI.

Qualora vengano riscontrate delle violazioni potranno essere intraprese iniziative finalizzate ad assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e nei casi più gravi si procederà alla denuncia dell’accaduto alle Autorità Competenti.

Completano la documentazione i seguenti Allegati che dovranno essere compilati e firmati, ciascuno per competenza:

1. Accordo di collaborazione.
2. Capitolato Speciale di Appalto con l’indicazione delle attività previste e dei luoghi di svolgimento.

## 2. Informazioni fornite dalla MdO al Dipartimento

### 2.1 Organizzazione della MdO

Riferimenti e recapiti operativi in fase di svolgimento delle attività:

* per gli aspetti inerenti la sicurezza e le relative documentazioni Area Facilities:
  + RSPP ing. Carmelo De Masi (081 7258030 - 3487746826)
* per gli aspetti contrattuali e per l’attivazione dei servizi:
  + Area Facilities – ing. Carmelo De Masi
  + arch. Gabriella Di Perna (081 7258031 – 345 6107893)
* Vigilanza armata interna del quartiere fieristico:
  + ronda di territorio: 349 8519118 (h 24)
  + presidio varco viale Kennedy 081 7258055 (7.00-23.00)
  + presidio varco via Marconi 081 7258053 (7.00-24.00)

### 2.2 Informativa sui rischi specifici presenti nelle aree di interesse delle attività (art.26 c.1)

Al Dipartimento sono messe a disposizione le aree di interesse delle attività in perfette condizioni per l’utilizzo previsto dall’Accordo di collaborazione,.

Il Dipartimento è tenuto al rispetto di quanto sottoscritto nell’ambito dell’Accordo di collaborazione che disciplina, tra l’altro, il comportamento del personale ammesso a qualsiasi titolo nel parco fieristico e coinvolto nella realizzazione delle attività, le modalità di utilizzo e conduzione delle infrastrutture, degli impianti e dei servizi tecnici.

La MdO può ulteriormente procedere al controllo ed alla vigilanza in merito al mantenimento dei requisiti ed al rispetto delle prescrizioni riportate nell’agibilità delle strutture fisse e del CPI, richiedendo al Dipartimento il ripristino - a proprie spese e fatti salvi ulteriori danni subiti - delle violazioni a questi imputabili.

|  |
| --- |
| **MOVIMENTAZIONE MATERIALI** – Si allegano planimetrie delle aree dove sono evidenziate zone coperte e scoperte, rampe, gradini, pozzetti, balaustre. Per quando non esistano problemi particolari di sconnessione delle pavimentazioni e di buche/ostruzioni occorrerà prestare attenzione particolare alle attività svolte in tali zone |
| **RISCHI DI NATURA ELETTRICA** - Tutti gli impianti fissi sono stati realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza e sono certificati ai sensi della ex L 46/90 oggi DM 37/08. Sono periodicamente verificati e soggetti a manutenzione; è opportuno che ogni disservizio notato sia immediatamente comunicato alla Mostra d’Oltremare spa. |
| **RISCHI DI ESPLOSIONE ED INCENDIO** – I locali sono in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) e di Licenza di Agibilità delle strutture fisse rilasciato dal Comune di Napoli. Le attività individuate dal CPI previste dall’elenco allegato al DM 16.02.1982 sono quelle al n. 83 (locali di spettacolo con capienza superiore a 2000 posti), n.64 (gruppi elettrogeni di potenza complessiva superiore a 100kW), n.91(impianti di produzione di calore con potenzialità superiore a 100 kW). Si rimanda al CPI per il dettaglio per singolo padiglione. |
| **AGENTI FISICI, CHIMICI E BIOLOGICI PRESENTI NELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI IN**  **APPALTO** – Non sono presenti nelle aree interessate dai lavori agenti fisici, chimici o biologici. |
| **RUMORE** – Le aree non son interessati da rumori, se non quello di fondo della città. |
| **CIRCOLAZIONE NELLE AREE DEL PARCO** – Nella circolazione nelle aree del Parco occorre prestare la massima attenzione poiché è normalmente prevista circolazione di automezzi e di pedoni, trattandosi di parco urbano aperto al pubblico; le aree di cantiere vanno pertanto opportunamente delimitate e segnalate e/o presidiate. Sono inoltre presenti rischi generici legati alla movimentazione dei carichi nelle zone di carico e scarico dei materiali. Pertanto è fatto obbligo a tutti gli operatori di osservare la comune diligenza quando si impegnano tratti carrabili. Valgono le disposizioni previste nell’Accordo di collaborazione. |

### 2.3 Modalità di accesso alle aree interessate dalle attività

L’accesso all’area della Mostra d’Oltremare durante le attività è sempre limitato alle sole persone preventivamente autorizzate. Tali persone sono autorizzate ad accedere solo ed esclusivamente alla zona ove sono destinate ad operare e solo per il tempo strettamente necessario alla loro attività. Le modalità di accesso al quartiere fieristico avverranno secondo quanto stabilito nell’Accordo di collaborazione.

Il Dipartimento provvede ad inviare l’elenco degli appaltatori e sub-appaltatori e il nominativo di un responsabile per ogni ente, con relativo riferimento telefonico, che interverrà nell’esecuzione delle attività. Il responsabile di cui sopra dovrà essere presente presso il quartiere fieristico per tutta la durata delle attività.

Il personale autorizzato potrà accedere, esponendo un tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro, come previsto dall’art. 26 comma 8 del D. Lgs 81/2008. Il comportamento del personale presente nel quartiere fieristico che concorre alla realizzazione delle attività è disciplinato da quanto riportato nell’Accordo di collaborazione.

## 3. Obblighi del Dipartimento

Il Dipartimento dovrà:

1. Ricevere ed accettare il DUVRI contenente le informazioni sui rischi ambientali ed i rischi potenziali standard redatto dalla Mostra d’Oltremare; ricevere ed accettare i termini dell’Accordo di collaborazione;
2. Sulla scorta del DUVRI (Documento di valutazione ricognitiva dei rischi standard da interferenza redatto da Mostra d’Oltremare) e delle attività dei singoli appaltatori, redige – se richiesto – il POS/ PSC per poi trasmetterlo ad appaltatori e subappaltatori;
3. Formalizzare il/i contratti con gli appaltatori e i sub-appaltatori verificandone l’idoneità tecnico professionale attraverso:
   1. l’acquisizione certificato iscrizione camera di commercio;
   2. l’Acquisizione di una autocertificazione in cui l’impresa appaltatrice dichiari di possedere tutti i requisiti tecnico professionali;
   3. Il DURC (Documento unico di regolarità contributiva);
   4. Assicurarsi che le stesse verifiche di cui ai punti precedenti siano svolte dall’appaltatore nei confronti di eventuali subappaltatori;
   5. In analogia a quanto previsto per i cantieri edili, titolo IV, D. Lgs 81/2008, i costi della sicurezza possono essere stimati ricorrendo alla definizione di cui all’allegato XV, cap. 4, del citato decreto ed in particolare facendo riferimento ai costi:
      1. Degli apprestamenti previsti nel DUVRI;
      2. Delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
      3. Degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
      4. Dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
      5. Delle procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici problemi di sicurezza;
      6. Degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
      7. Delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva
4. Qualora il Dipartimento esegua alcune lavorazioni con proprio personale dipendente, dovrà effettuare la valutazione dei rischi specifici (DVR).
5. Una copia dei documenti di cui sopra, firmata da tutte le figure preposte, deve essere conservata presso il luogo in cui avvengono i lavori, a disposizione per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

## 4. Obblighi degli Appaltatori e Sub-Appaltatori

Gli appaltatori, per le attività che si svolgeranno all’interno degli spazi di pertinenza devono rispettare gli obblighi previsti dalla normativa del lavoro e della sicurezza. In particolare:

1. Rispettare gli adempimenti assicurativi e previdenziali;
2. Essere in possesso dei requisiti tecnico professionali per le attività appaltate;
3. Aver predisposto il documento di valutazione dei rischi (o autocertificazione) ai sensi del D. Lgs 81/2008;
4. Osservare, durante l’esecuzione delle opere di cui all’oggetto, le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D. Lgs 81/2008;
5. Aver designato i lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio che devono essere presenti in numero adeguato, durante le attività lavorative;
6. Aver informato e formato i dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, sull’utilizzo dei DPI, sui rischi specifici legati all’appalto, mediante la redazione di P.O.S. e/o di procedure redatte conformemente all’Allegato XV del D.lgs 81/08 con particolare riferimento a procedure e schemi per il montaggio dello stand;
7. Tenere a disposizione presso lo stand copia della documentazione di cui ai punti precedenti per le eventuali verifiche;
8. Sottoporre i propri dipendenti nei casi previsti per legge, alla sorveglianza sanitaria
9. Dovranno inoltre produrre i seguenti documenti:
   1. Copia CCIAA (certificato iscrizione camera di commercio);
   2. Autocertificazione in cui l’impresa appaltatrice dichiari di possedere tutti i requisiti tecnico professionali (eventuale DURC);
   3. Documentazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico- professionale di eventuali subappaltatori;
   4. Copia dei contratti di appalto;
   5. Documentazione relativa alla conformità di macchine ed attrezzature;
   6. Schede di sicurezza di sostanze e/o prodotti impiegati;

## 5. Interferenze lavorative nell’ambito delle attività

Nelle aree interessate dalle attività potrebbe essere prevista la presenza contemporanea di differenti imprese. L’appaltatore/sub-appaltatore deve fornire un elenco riportante le generalità del personale dipendente e dei terzi per esso operanti al Dipartimenti e questi, su richiesta, alla Mostra d’Oltremare.

Analoga procedura deve essere seguita anche per il personale utilizzato successivamente all’inizio delle attività. In assenza di tale elenco non sarà possibile consentire l’accesso al parco Fieristico.

L’appaltatore/sub-appaltatore conferma che il proprio personale è dotato di adeguato abbigliamento da lavoro e del materiale di protezione individuale necessario per la prevenzione dei pericoli specifici dell’attività svolta e sul cui uso corretto e sulla necessità del relativo uso deve essere stato opportunamente istruito.

Le interferenze che possono verificarsi sono di varia natura, tra cui:

1. Sovrapposizioni di attività lavorative all’interno dell’area, con altre imprese, con gli appaltatori o con l’attività del Dipartimento;
2. Rischio di investimento di persone;
3. Rischio per caduta accidentale di pezzi da montare o da smontare;
4. Interferenze con circolazione nella viabilità esterna.

Fermo restante che il semplice rispetto di quanto contenuto nell’Accordo di collaborazione determina la riduzione di rischi da interferenza nella maggior parte dei casi, le misure da realizzare devono necessariamente essere concertante in loco, sulla base delle informazioni ricevute da Mostra d’Oltremare spa (quindi DUVRI + RTG) e della normativa in vigore in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, coordinandosi con tutti gli attori coinvolti nelle attività e con le altre maestranze presenti avendo particolare cura a:

* sfasare temporalmente o spazialmente le attività interferenti e dare massima diffusione dalla data e ora in cui il servizio verrà eseguito; cercare di ridurre le attività in caso di previsioni di maggior afflusso;
* esporre cartelli segnaletici;
* in caso di uso di veicoli, ridurre la velocità e prestare attenzione alla presenza di persone; se necessario fare uso dell’assistenza di un addetto o comunicare la necessità di deviare il traffico durante le attività;
* non ingombrare le corsie di transito (assicurare passaggi non ostacolati da depositi), accedere ai luoghi di lavoro solo dai passaggi predisposti, in particolare non seguire percorsi non sicuri;
* nel caso si rendesse necessario un intervento con scale e trabattelli, in percorsi comuni che possono essere utilizzati anche dai carrelli, l’area interessata deve essere delimitata e segnalata a debita distanza per consentire l’individuazione dell’area e di effettuare le manovre del caso (rallentamento – arresto del mezzo);
* usare eventuali scale portatili ed elevatori idonei;
* le lavorazioni dovranno essere svolte con l’uso di proprie attrezzature, essendo gli operatori non istruiti all’utilizzo di attrezzature prese in prestito;
* non devono essere lasciati cavi elettrici/prolunghe a terra, sulle aree di transito/passaggio e comunque esposti al rischio di schiacciamento. Provvedere affinché ai cavi elettrici sia assicurata adeguata protezione da danneggiamenti meccanici. Verificare, prima dell’inizio del lavoro e a fine giornata, l’efficienza dell’impianto elettrico effettuando un controllo a vista sull’integrità dei cavi e dei collegamenti;
* nel caso di aperture prospicienti il vuoto, queste dovranno essere protette con idonei parapetti;
* evitare situazioni di pericolo per sé stessi e gli altri come: pericolosi equilibrismi, usare indumenti che possono essere afferrati da organi in moto, trasportare carichi ingombranti con modalità che possono causare danni a terzi, destinare le macchine ad usi non ammessi, ecc.;
* vietare l’accesso ai non addetti ai lavori ed evitare il transito nei pressi degli operatori;
* non consumare alcolici e sostanze psicotrope;
* la diffusione di polveri dovute al taglio di materiali (legno, ceramica, metalli, ecc.) dovrà svolta presso le aree di taglio eventualmente predisposte all’esterno dei padiglioni;

## 6. Potenziali interferenze nel quartiere fieristico (art. 26 c. 3-ter)

La MdO fornisce indicazioni in merito alle eventuali interferenze che potrebbero verificarsi nel periodo di svolgimento delle attività negli spazi interessati. Tali interferenze possono generarsi per la contemporanea presenza delle seguenti attività:

1. Interferenza tra attività lavorative di MdO e propri fornitori e attività del Dipartimento o di un suo appaltatore/sub-appaltatore.
2. Presenza di Manifestazioni.

### 6.1 Interferenze tra le attività lavorative di MdO e gli altri soggetti

Il Dipartimento prende atto che il personale dipendente della Mostra d’Oltremare esegue attività lavorative con sedi presso il Teatro Mediterraneo e presso i varchi di accesso (Vigilanza e presidio). Nell’ambito dello svolgimento di tali attività è previsto la circolazione del personale a piedi e con veicoli di servizio in tutte le aree esterne del parco fieristico, e limitatamente al personale dedicato allo svolgimento delle Manifestazioni, anche nei Padiglioni.

Per la valutazione del livello di rischio (L.d.R.) si considera il prodotto tra la probabilità “P” che l’evento si manifesti e l’entità del danno “G” procurato: L.d.R. = P \* G. Per la scelta dei valori da attribuire alla probabilità e al danno si sono definiti dei livelli come indicato nelle tabelle seguenti:

**Scala delle probabilità “P”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VALORE** | **LIVELLO** | **DEFINIZIONI/CRITERI** |
| 4 | Altamente Probabile | * Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato. * Si sono già verificati danni per la stessa mancanza negli stessi luoghi o in luoghi simili. * Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcun stupore. |
| 3 | Probabile | * La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. * È noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. * Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in Azienda. |
| 2 | Poco Probabile | * La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. * Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. * Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa. |
| 1 | Improbabile | * La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. * Non sono noti episodi già verificatisi. * Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità. |

**Scala dell’entità del danno “G”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VALORE** | **LIVELLO** | | **DEFINIZIONI/CRITERI** | | |
| 4 | Gravissimo | | * Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. * Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti. | | |
| 3 | Grave | | * Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità parziale. * Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti. | | |
| 2 | Medio | | * Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. * Esposizione cronica con effetti reversibili. | | |
| 1 | Lieve | | * Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. * Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. | | |
| **8 – R – 16 Molto Alto** | | **4 - R – 8 Alto** | | **2 – R -3 Medio** | **R = 1 Basso** |
| Infortunio che può avere conseguenze quali decesso o invalidità totale e/o permanente | | Infortunio con effetti di invalidità parziale permanente | | Infortunio con invalidità reversibile | Infortunio di modesta entità guaribile in pochi giorni |

Il Dipartimento prende atto che i principali rischi da interferenza con le attività lavorative svolte dai dipendenti della MdO sono quelli riportati nella tabella seguente e si impegna a predisporre le misure di sicurezza indicate ed a informare le ditte esecutrici coinvolte nelle attività.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aree Interessate** | **Rischi** | **LdR** | **Misure di Prevenzione** | **Incaricato della predisposizione misure di sicurezza** |
| Aree esterne ai padiglioni e vie di comunicazione | Urti tra i carrelli elevatori, autoveicoli, mezzi in genere presenti nel quartiere fieristico | 1x2 | Conduzione da parte di personale addestrato, estrema cautela nelle manovre, assistenza nelle segnalazioni, rispetto del limite di velocità; condurre i mezzi con la massima attenzione e prudenza, mantenersi nelle corsie segnalate | Dipartimento  Appaltatori  Sub-Appaltatori |
| Aree esterne ai padiglioni e vie di comunicazione | Scivolamenti e cadute a livello su ostacoli al suolo quali materiali stoccati e scarti abbandonati lungo i percorsi pedonali | 1x2 | È fatto assoluto divieto depositare materiale sui percorsi pedonali. | Dipartimento  Appaltatori  Sub-Appaltatori |
| Aree esterne | Rumore | 1x1 | È dovere delle ditte esecutrici attuare tutte le misure tecniche atte a ridurre l’emissione di rumori e vibrazioni derivanti dalle lavorazioni svolte dai propri dipendenti. Nel caso in cui siano prodotte da altri operanti in prossimità l’appaltatore dovrà dotare dei DPI il proprio personale | Dipartimento  Appaltatori  Sub-Appaltatori |
| Aree esterne ai padiglioni e vie di comunicazione | Investimento operatori con carrelli elevatori, automezzi | 1x3 | Gli addetti alla guida dei carrelli dovranno aver ricevuto formazione teorico pratica specifica a cura dell’appaltatore. Chi opera nei piazzali o nelle aree deve indossare indumenti ad alta visibilità. I pedoni devono utilizzare i percorsi pedonali. Prestare attenzione ai mezzi in circolazione al momento dell’uscita dai padiglioni. La velocità dovrà essere sempre inferiore ai 10 Km/h | Dipartimento  Appaltatori  Sub-Appaltatori  Pedoni a qualsiasi titolo presenti |
| Aree esterne ai padiglioni e vie di comunicazione | Caduta oggetti dall’alto | 1x3 | Le aree interessate dalla movimentazione e da lavori in quota devono essere delimitate e segnalate. Per le manovre critiche e con scarsa visuale l’operatore dovrà esser coadiuvato da un collega a terra. È severamente vietato il sollevamento di materiali attraverso piattaforma elevabile. | Dipartimento  Appaltatori  Sub-Appaltatori |
| Aree esterne ai padiglioni e vie di comunicazione | Presenza gas di scarico di veicoli che non siano a trazione elettrica | 1x1 | Limitare l’accensione dei veicoli solo per le lavorazioni. | Dipartimento  Appaltatori  Sub-Appaltatori |
| Aree esterne ai padiglioni e vie di comunicazione | Cadute persone dall’alto | 1x4 | È severamente vietato il trasporto ed il sollevamento di persone sui carrelli elevatori. Le postazioni di lavoro in quota dovranno essere provviste di opere provvisionali di protezione dal rischio di caduta dall’alto o di sistemi anticaduta certificati. Gli operatori dovranno essere adeguatamente formati all’uso delle imbracature di sicurezza. | Dipartimento  Appaltatori  Sub-Appaltatori |
| Aree esterne ai padiglioni e vie di comunicazione | Incendio | 1x2 | Non possono essere realizzati depositi di materiali infiammabili all’interno del quartiere fieristico. La ricarica delle batterie dei mezzi dovrà avvenire esclusivamente all’esterno dei locali. Divieto di fumo all’interno dei locali. Divieto di utilizzo di fiamme libere all’interno del quartiere. | Dipartimento  Appaltatori  Sub-Appaltatori |
| Aree esterne ai padiglioni e vie di comunicazione | Esposizione ad agenti chimici | 1x1 | Divieto assoluto di realizzare depositi. Informativa a terzi eventualmente presenti dei rischi associati. È dovere delle ditte esecutrici attuare tutte le misure tecniche atte a ridurre la formazione e la diffusione di polveri, fumi, vapori ed odori tossici, infiammabili ed irrespirabili o comunque fastidiosi o dannosi derivanti dalle lavorazioni svolte. | Dipartimento  Appaltatori  Sub-Appaltatori |
| Aree esterne ai padiglioni e vie di comunicazione | Occupazione vie di transito, di esodo e intralcio porte di emergenza (causa lavori) | 1x2 | Non ostruire con la fermata del proprio mezzo e/o materiale vario, le vie dedicate alla circolazione d’emergenza, le vie di fuga o i passaggi. In caso di ostruzione delle vie di transito e di esodo dovrà essere predisposta segnaletica indicante la viabilità pedonale e veicolare alternativa. Verificare, prima di iniziare il lavoro, che siano garantite le vie di esodo dai padiglioni e quali le porte aperte per tutta la durata dei lavori. | Dipartimento  Appaltatori  Sub-Appaltatori |

### 6.2 Interferenza per la presenza di Manifestazioni

La MdO informa il Dipartimento, gli appaltatori e i sub-appaltatori se durante lo svolgimento delle attività sono presenti Manifestazioni ed eventi. In caso positivo, la MdO si occupa del coordinamento delle attività, integra ed aggiorna – se necessario – le disposizioni di sicurezza. In caso di manifestazioni concomitanti non compatibili con le attività previste, MdO potrà disporre il differimento, l’interruzione temporanea o la riorganizzazione degli interventi programmati, previa comunicazione al Dipartimento e agli interessati.

## 7. Conclusioni e sottoscrizioni

La MdO dichiara, il Dipartimento e i suoi appaltatori/sub-appaltatori confermano e sottoscrivono, di aver:

* fornito tutte le informazioni tecniche relative allo stato dei luoghi sede dei lavori e dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente dove dovrà operare e sulle misure di sicurezza e di emergenza ivi adottate;
* fornito tutte le informazioni per evitare inutili rischi e per lavorare in sicurezza e consegnato le norme generali di sicurezza per contratti di locazione e data adeguata informazione circa la contemporanea presenza sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze di altre imprese appaltatrici e sui rischi specifici relativi.

Napoli, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Per il Dipartimento/Appaltatore/Sub-Appaltatore  Il Legale Rappresentante  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Per Mostra d’Oltremare SPA  Il Legale rappresentante  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |